

SCHEDA NORMATIVA 2

Centrale dei Rischi, SIC/CRIF e Privacy

Segnalazioni creditizie: cosa sono, come verificarle e quando possono essere corrette

Prima distinzione: Centrale dei Rischi e SIC non sono la stessa cosa

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo pubblico sul credito gestito dalla Banca d'Italia. I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), tra i quali rientrano anche dati private comunemente associate al nome CRIF, sono invece sistemi gestiti da soggetti privati. Regole, soglie, tempi di conservazione e modalità di rettifica non sono quindi identici.

La Centrale dei Rischi della Banca d'Italia

La CR raccoglie informazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti. In via generale, gli intermediari segnalano la posizione complessiva quando raggiunge la soglia prevista dalla disciplina della Centrale dei Rischi; le sofferenze sono soggette a regole specifiche e possono essere segnalate indipendentemente dalla soglia ordinaria.

Essere presenti nella CR non significa automaticamente essere un "cattivo pagatore": la Centrale contiene informazioni sul credito e deve essere letta considerando la categoria di rischio, il periodo e la situazione concreta.

Accesso ai propri dati

Ogni interessato può accedere gratuitamente ai dati registrati a proprio nome nella Centrale dei Rischi attraverso i servizi messi a disposizione dalla Banca d'Italia. È spesso il primo controllo da effettuare quando un finanziamento viene rifiutato o quando si sospetta una segnalazione errata.

Anche per i SIC privati l'interessato può esercitare i diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalle regole specifiche applicabili al sistema.

Chi è responsabile se una segnalazione è sbagliata?

Per la Centrale dei Rischi, le banche e gli intermediari segnalanti sono responsabili dell'esattezza dei dati trasmessi. Se il dato è errato, la richiesta di correzione deve essere rivolta all'intermediario che ha effettuato la segnalazione: la Banca d'Italia non può modificarla autonomamente.

Nei SIC privati il partecipante che comunica i dati deve adottare procedure per garantirne correttezza, aggiornamento ed esattezza. Le operazioni di cancellazione, integrazione o modifica seguono le regole previste dal Codice di condotta e possono coinvolgere il partecipante e il gestore del SIC.

Il preavviso nei SIC privati

Il Codice di condotta dei SIC prevede che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante invii all'interessato un preavviso dell'imminente registrazione dei dati. I dati relativi al primo ritardo possono diventare accessibili ai partecipanti soltanto dopo il decorso del termine previsto dal Codice dalla spedizione del preavviso.

Le modalità di comunicazione possono comprendere anche strumenti digitali, purché rispettino le condizioni stabilite dal Codice di condotta.

Tempi di conservazione nei SIC: non esiste una cancellazione immediata per ogni pagamento

Il Codice di condotta stabilisce tempi differenziati. Per i ritardi successivamente regolarizzati, le informazioni negative possono essere conservate fino a 12 mesi se il ritardo non supera due rate o mesi e fino a 24 mesi se il ritardo è superiore. Per gli inadempimenti non successivamente regolarizzati sono previsti termini più lunghi, entro i limiti fissati dal Codice.

Il pagamento del debito, quindi, non determina necessariamente l'immediata scomparsa dello storico della segnalazione. Occorre distinguere tra aggiornamento della posizione, rettifica di un errore e cancellazione alla scadenza del periodo di conservazione.

E nella Centrale dei Rischi?

Anche nella CR l'estinzione del debito non comporta la cancellazione delle segnalazioni riferite ai periodi precedenti. La Banca d'Italia conserva lo storico per le proprie finalità istituzionali, mentre gli intermediari partecipanti hanno accesso secondo le regole della Centrale.

Quando contestare

- Il rapporto o il debito non appartiene alla persona segnalata.
- L'importo o la classificazione risultano inesatti.
- Un pagamento o una regolarizzazione non risultano correttamente aggiornati.
- Nei SIC privati non risultano rispettate le regole applicabili alla registrazione o al trattamento dei dati.
- La segnalazione permane oltre i tempi di conservazione previsti.
- Vi sono altri elementi documentabili che fanno ritenere il dato inesatto o trattato illegittimamente.

Cosa fare in pratica

1. Individuare la banca dati interessata: CR della Banca d'Italia oppure SIC privato.
2. Richiedere l'accesso ai propri dati.

3. Identificare l'intermediario che ha comunicato la segnalazione.
4. Confrontare i dati con contratto, estratti conto, quietanze e comunicazioni ricevute.
5. Se emerge un errore, presentare una richiesta scritta e documentata di rettifica.
6. In caso di controversia con banca o finanziaria, valutare reclamo e, quando ne ricorrono i presupposti, ABF; per questioni di protezione dei dati possono rilevare anche gli strumenti previsti dal GDPR e la tutela davanti al Garante.

Attenzione alle promesse di "cancellazione CRIF"

Non esiste un diritto generalizzato a cancellare immediatamente una segnalazione corretta soltanto perché rende più difficile ottenere nuovo credito. È invece possibile chiedere la correzione di dati inesatti, l'aggiornamento delle informazioni e la cancellazione quando ne ricorrono realmente i presupposti.

Prima di pagare società che promettono una "pulizia garantita" della posizione creditizia, è opportuno acquisire i dati e verificare esattamente quale segnalazione esista e se sia corretta.

In sintesi

ACCESSO AI DATI • VERIFICA • PREAVVISO • AGGIORNAMENTO • RETTIFICA DEGLI ERRORI • TUTELA DELLA PRIVACY

Riferimenti essenziali

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003, come modificato – protezione dei dati personali.
- Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Disciplina della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e relative istruzioni applicative.
- Informazioni e guide della Banca d'Italia sull'accesso, la lettura e la rettifica dei dati della Centrale dei Rischi.

Nota CONS: questa scheda ha finalità divulgativa. Centrale dei Rischi e SIC privati seguono discipline differenti; per contestare una segnalazione occorre verificare banca dati, data, natura della segnalazione e documentazione del singolo rapporto.